

## **L'ASSOCIAZIONE E LE COPERTURE ASSICURATIVE ALL'ISCRITTO**

Cari Colleghi, cari Amici,

siamo entrati in relazione con **Aon S.p.a.**, società dedita all'intermediazione e alla consulenza in tema assicurativo a livello internazionale.

Nonostante la dimensione della società, una multinazionale con casa madre americana, abbiamo avuto il piacere di entrare in contatto con "persone" affascinante dal mondo delle professioni associative e disponibili a collaborare con l'Associazione.

Con loro porteremo innanzi, nel corso del 2017, un progetto volto a sostenere voi tutti non solo nella vostra professione ma anche nella vostra vita fornendovi l'accesso a strumenti assicurativi all'avanguardia.

### **ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE**

Agli iscritti Feicom che esercitano attività professionale (in qualunque forma) consigliamo di stipulare un'assicurazione per responsabilità civile e professionale e vogliamo porre l'accento sulla valenza deontologica relativa al possesso di una copertura assicurativa.

Ogni socio è libero di stipulare una polizza con la compagnia che ritiene più idonea e rispondente alle proprie esigenze. Feicom chiede soltanto che la polizza preveda esplicitamente la copertura del rischio derivante dall'esercizio dell'attività di **"Comunicatore ed Operatore Multimediale"** così come definita dall'associazione e che una copia della stessa venga trasmessa all'associazione ogni anno.

### **LA PROPOSTA FEICOM PER I PROPRI ISCRITTI**

FEICOM propone ai propri iscritti un'apposita polizza, attualmente una delle migliori sul mercato italiano per costi e condizioni. La polizza è frutto di uno studio approfondito di Aon SpA e di Feicom che tiene in considerazione le specificità proprie all'attività di Comunicatore ed Operatore Multimediale .

### **RC PROFESSIONALE – NOVITA'**

Con i nostri nuovi consulenti Aon siamo riusciti ad ottenere una polizza in convenzione per l'attività professionale da Voi esercitata .

**Retroattività 2 anni**

**Postuma 5 anni**

**Esclusione Consulenza Finanziaria**

Gli assicuratori che hanno proposto questa copertura per la nostra Associazione sono Alcuni sottoscrittori dei Lloyd's.

**SCHEDA ADESIONE**

Polizza Assicurativa Lloyd' s : n.  
Contraente/Assicurato Iscritto Feicom  
Cognome :  
Nome :  
Codice fiscale :  
Indirizzo residenza :  
Città – Cap :  
Cellulare :  
indirizzo mail :  
Attività assicurata : Comunicatore ed Operatore Multimediale

---

Massimale annuo per Assicurato	€ 250.000,00	<input type="checkbox"/>
	€ 500.000,00	<input type="checkbox"/>
	€ 750.000,00	<input type="checkbox"/>
	€ 1.000.000,00	<input type="checkbox"/>

---

Franchigia € 250,00

---

Retroattività 2 anni  
Postuma 5 anni come da condizioni di polizza

Esclusione Consulenza Finanziaria

---

**DATA**

**FIRMA**

**Restituire compilata e firmata via fax al n. 06/77276.255**

## **SCHEDA NOMENCLATURA RC PROFESSIONALE**

### **Cosa copre la polizza?**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a rispondere (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento in conseguenza di Danni arrecati a Terzi nello svolgimento della propria attività professionale così come descritta nella Scheda di Copertura

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato e/o iscritto al relativo Albo Professionale o all'elenco tenuto dall'Associazione di riferimento nell'ambito delle professioni "non regolamentate" se previsti, non sia sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

La garanzia assicurativa è operante a condizione che l'Assicurato al momento del comportamento colposo sia regolarmente abilitato e/o iscritto all'elenco tenuto dall'Associazione di riferimento nell'ambito delle professioni "non regolamentate" se previsto, non sia sospeso per qualunque causa dall'esercizio della professione e svolga l'attività nei termini delle leggi che la regolano e dei regolamenti che la disciplinano in forma individuale, associata o societaria.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della copertura a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere successivamente la data di retroattività indicata in scheda di copertura. In relazione alla predetta operatività della garanzia l'Assicurato dichiara inizialmente di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risarcimento, di perdite o danni per le quali è prestata la presente assicurazione.

### **In che cosa consiste una richiesta di risarcimento da parte di un cliente da segnalare all'Assicuratore(tramite il broker)?**

quella che per prima tra le seguenti circostanze viene a conoscenza dell'Assicurato:

- 1- La comunicazione scritta con la quale il cliente/terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per danni derivanti dallo svolgimento dell'Attività professionale;
- 2- La citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- 3- L'inchiesta giudiziaria civile promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità previste dalla presente assicurazione;
- 4- La notifica all'Assicurato di un atto con cui, in un procedimento penale, un cliente/terzo si sia costituito "parte civile";
- 5- La ricezione, da parte dell'Assicurato, di una convocazione avanti un organismo di mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010;
- 6- Ogni altro fatto o evento che sia riconducibile all'esistenza di un danno e alla conseguente pretesa risarcitoria da parte di un cliente/terzo.

### **Cosa è il sinistro ai sensi della polizza?**

La richiesta di risarcimento come sopra descritta

### **Cosa fare in caso di sinistro?**

L'Assicurato dovrà entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza per la prima volta, dare avviso scritto agli Assicuratori, tramite il Broker, del ricevimento di:

- qualsiasi richiesta di risarcimento
- qualsiasi diffida scritta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.

L'Assicurato dovrà dare all'Assicuratore tutte le informazioni relative alla richiesta di risarcimento e comunque non dovrà compiere atti o rendere dichiarazioni che possano pregiudicare gli interessi dell'Assicuratore e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile. In particolare, senza il previo consenso scritto dell'Assicuratore, l'Assicurato o il Contraente non dovrà ammettere proprie responsabilità, definire o liquidare o sostenere costi e spese a riguardo. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 C.C.).

L'Assicurato ha facoltà di comunicare all'Assicuratore, tramite il broker, qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d'assicurazione.